



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Firenze

Proc. 12448/17

All'Avvocato Generale
Ai Sostituti Procuratore Generale
Ufficio

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali del Distretto
Loro Sedi

e, p.c.:

A S.E. la Presidente della Corte d'Appello di Firenze

- Al Sig. Presidente dell'Unione Distrettuale dei Consigli
degli Ordini Forensi della Toscana

- Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della
Toscana

- Al Sig. Presidente della Camera Penale di Firenze

- Al Sig. Presidente del Coordinamento delle Camere Penali della
Toscana

Loro Sedi


Oggetto: legge 23 giugno 2017, n° 103. Art. 599-*bis* cod. proc. pen.
(*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*).
Criteri di orientamento.

Si trasmette, per quanto di rispettivo interesse e per opportuna
conoscenza, il provvedimento con cui sono stati indicati i criteri di
orientamento di cui all'art. 599-*bis* co. 4 cod. proc. pen. .

Con riguardo.

Firenze, 31 ottobre 2017

Il Procuratore Generale
Marcello Viola





Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze

Il Procuratore Generale

Premesso che:

- l'art. 1 co. 56 della legge 23 giugno 2017, n° 103 (c.d. "Riforma Orlando") ha introdotto l'articolo 599-*bis* cod. proc. pen. (*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*), il cui quarto comma testualmente recita:
« ... 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti. »;
- la previsione anzidetta pone, quindi, a carico del Procuratore Generale l'onere preciso di indicare, previo adeguato confronto con i magistrati del suo Ufficio ed i procuratori della Repubblica del distretto, criteri idonei ad orientare le valutazioni del pubblico ministero nell'udienza, "*tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti*", rispetto al concordato in appello;
- ciò soprattutto nell'ottica di verificare e garantire il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale nel distretto ed al fine di evitare disparità di trattamento a fronte di reati appartenenti alla stessa tipologia ed alla stessa "fascia" di gravità;
- come è stato osservato, la norma, caratterizzata da un evidente intento deflattivo, ha sostanzialmente reintrodotta il «concordato sui motivi» (istituto che aveva dato buoni risultati), «*in considerazione dell'indubbia efficacia deflattiva che esso può comportare per il giudizio penale di appello, afflitto da un carico eccessivo di processi, sottolineandone tuttavia la reale portata di "concordato sui motivi" più che di applicazione concordata della pena*»;
- è stata ribadita peraltro, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53 cod. proc. pen. (*Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione.*), l'esigenza del rispetto del principio della piena autonomia del magistrato del pubblico ministero nell'esercizio delle sue funzioni nell'udienza (che non v'è dubbio debba rimanere

circoscritta all'interno di un perimetro di discrezionalità limitata, al fine di garantire l'esigenza di uniformità di trattamento e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge);

- come espressamente previsto dal richiamato quarto comma dell'articolo 599-*bis* cod. proc. pen. ed ai fini della quanto più corretta e condivisa perimetrazione dell'ambito di applicazione della suddetta norma, sono stati sentiti i magistrati dell'Ufficio - nella riunione plenaria del 28 giugno 2017 - e i procuratori della Repubblica del distretto - nella successiva riunione svoltasi il 18 luglio 2017;
- ha avuto altresì luogo una specifica interlocuzione con gli organismi istituzionali e rappresentativi degli avvocati del distretto (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Camera Penale di Firenze, Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscani, Coordinamento delle Camere Penali della Toscana), incontrati nel corso di altra riunione tenutasi in data 11 settembre 2017;
- in esito ad articolata discussione, da tutte siffatte riunioni è emerso un primo quadro di opinioni e di valutazioni, quanto meno in parte sostanzialmente convergenti;

ritenuto che:

- ✓ la citata norma di cui all'articolo 599-*bis* cod. proc. pen., sul piano oggettivo, pone un unico limite all'applicazione dell'istituto, escludendo dal concordato i procedimenti per i delitti elencati nell'art. 51 co. 3-*bis* e 3-*quater* cod. proc. pen. ed i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale; mentre, sul piano soggettivo è stata esclusa l'applicazione dell'istituto nei procedimenti contro imputati che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- ✓ quelle ora dette (attinenti ad alcune ipotesi delittuose ovvero a talune categorie di imputati) vanno considerate come le uniche cause di esclusione dal concordato, essendo del tutto evidente che l'eventuale allargamento delle cause di esclusione costituirebbe inammissibile invasione di un ambito riservato esclusivamente al legislatore; e che i criteri adottati dal Procuratore Generale non possano escludere, pertanto, dall'ambito del concordato tipologie di reato ulteriori rispetto a quelle espressamente (e tassativamente) previste dalla norma;
- ✓ ne consegue che particolari tipologie di reato potranno essere prese in considerazione non già per escluderle dal concordato, ma piuttosto per dettare in relazione alle stesse criteri particolari, in termini di maggiore rigore ai fini della prestazione dell'eventuale consenso;

- ✓ ribadita l'esigenza del rispetto del principio della piena autonomia del magistrato del pubblico ministero nell'esercizio delle sue funzioni nell'udienza, *ex art. 53/1 cod. proc. pen. cit.*, occorre sottolineare che va perseguito l'obiettivo di pervenire ad una tendenziale standardizzazione delle procedure, senza schematizzare eccessivamente le stesse ed "ingabbiare" pesantemente l'autonomia del magistrato di udienza;
- ✓ pertanto, anziché fissare un tetto massimo per le diminuzioni di pena da concordare, proprio per la necessità di razionalizzare, in positivo o in negativo, il *quantum* della condanna, pare preferibile affidare al prudente apprezzamento del p.m. di udienza la valutazione definitiva circa la congruità della pena in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, "*tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti*", avuto sempre riguardo al complessivo esito del processo di primo grado ed a tutte le circostanze che ne hanno connotato lo sviluppo;
- ✓ il profilo concernente la "*complessità dei procedimenti*" dovrà essere riferito anche al processo d'appello, ossia alla novità e alla complessità delle questioni di fatto e diritto poste con i motivi di appello, e dunque non solo al numero degli imputati o al numero delle imputazioni, non potendosi escludere che anche nei processi con molti imputati e numerose imputazioni i motivi di appello riguardino esclusivamente riduzioni di pena, e dunque non siano assolutamente connotati da complessità;
- ✓ presupposto essenziale del concordato è costituito dalla avvenuta presentazione tempestiva di un atto d'appello ammissibile, alla luce del nuovo disposto dell'art. 581 cod. proc. pen., poiché la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di appello per difetto delle necessarie condizioni, escluderebbe in radice la possibilità di prendere in esame l'istanza di concordato;
- ✓ è stata rilevata la necessità che la proposta di concordato venga presentata prima dell'udienza, e non direttamente in udienza. Pertanto, a garanzia di tale esigenza, su richiesta della Procura Generale, è stata inserita apposita previsione nel "*Protocollo di nuova organizzazione delle udienze penali in Corte d'Appello*" - sottoscritto in data 24 luglio 2017 tra Corte d'Appello di Firenze, Procura Generale di Firenze, Rappresentanti del Consiglio distrettuale degli Avvocati, Camera Penale di Firenze e Coordinamento delle Camere Penali della Toscana - che prevede espressamente al punto 4.3. , tra l'altro, che la difesa comunichi "*... tempestivamente, di regola con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, con le modalità indicate sub 4.1., eventuali richieste di concordato sui motivi d'appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.*";

tutto ciò posto in linea generale,

INDICA

ai magistrati del pubblico ministero del distretto - ferma restando la piena autonomia degli stessi nell'esercizio delle loro funzioni in udienza - i seguenti criteri di orientamento, ai fini della eventuale adesione alle richieste di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, ai sensi degli artt. 599-*bis* e 602 co. 1-*bis* cod. proc. pen.:

1. l'istituto ha evidente finalità deflattiva;
2. sono esclusi dall'ambito di applicabilità del concordato solo i procedimenti relativi ai delitti espressamente (e tassativamente) indicati dall'articolo 599-*bis* comma 2 cod. proc. pen.;
3. altre particolari tipologie di reato potranno essere prese in considerazione non già per escluderle dal concordato, ma piuttosto per dettare in relazione alle stesse criteri particolari, in termini di maggiore rigore ai fini della prestazione dell'eventuale consenso;
4. ribadita e fatta salva l'esigenza del rispetto del principio della piena autonomia del magistrato del pubblico ministero nell'esercizio delle sue funzioni nell'udienza, a norma dell'articolo 53 comma 1 cod. proc. pen., va affermata la necessità di adottare una linea di particolare rigore e cautela nell'aderire all'accordo nel caso di:

• processi a trattazione prioritaria, individuati come da elenco che segue:

- processi nei quali siano state adottate nei confronti dell'imputato misure cautelari personali, siano esse coercitive o interdittive, e quelli nel corso dei quali siano state adottate altre misure cautelari;
- processi per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) cod. proc. pen., con riferimento alle fattispecie di reato non previste dall'art. 51 comma 3-*bis* e 3-*quater* cod. proc. pen.;
- processi relativi agli ulteriori seguenti reati:
 - a) reati di tentato omicidio e sequestro di persona;
 - b) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - c) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi per colpa professionale;
 - d) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi per colpa consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale;
 - e) reati contro le "fasce deboli" commessi ai danni di persone minorenni o di persone che si trovino in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-*quater* cod. proc. pen.; ovvero relativi a fatti connotati da particolare violenza sulle persone;

- f) reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. ("*stalking*");
 - g) reati in materia di sottrazione di minori con trasferimento degli stessi all'estero; gravi casi di abbandono di minori o persone incapaci;
 - h) reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346, 346-*bis* cod. pen., ovvero altri reati contro la p.A. che incidano gravemente su diritti individuali o che abbiano per oggetto il mercimonio di pubbliche funzioni o siano comunque relativi a condotte che alterano gravemente la corretta destinazione delle risorse pubbliche;
 - i) reati in danno della p.A., relativi ad illeciti proventi derivati dalla indebita percezione di risorse pubbliche, nazionali ed europee, in misura economicamente rilevante;
 - j) reato di cui all'art. 423-*bis* cod. pen. (incendio boschivo);
 - k) reato di cui all'art. 624-*bis* co. 1 cod. pen. (furto in abitazione);
 - l) reati contro il patrimonio commessi con significativi atti di violenza o minaccia ovvero cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
 - m) reati in tema di sfruttamento della prostituzione, commessi avvalendosi di particolari strutture organizzate, con pluralità di persone offese, specie se minorenni, o con forme violente di sfruttamento;
 - n) reati di usura commessi ai danni di più soggetti ovvero in cui la persona offesa abbia ricevuto minacce da parte dell'usuraio;
 - o) reati di lottizzazione abusiva, nonché reati in materia di edilizia comunque connotati da caratteri di evidente ed oggettiva gravità, anche in quanto eventualmente incidenti sulla sicurezza degli edifici e comunque tali da comportare pericolo per l'incolumità pubblica;
 - p) reati in materia di discariche abusive ed attività di gestione di rifiuti organizzata;
 - q) reati tributari con imposta evasa superiore a un milione di euro;
 - r) reati fallimentari di particolare gravità, in base all'entità del passivo o delle rilevanti dimensioni dell'impresa fallita;
 - s) reato di cui all'art. 603-*bis* cod. pen. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- processi a carico di imputati recidivi reiterati specifici;
 - processi definiti in primo grado nelle forme del rito abbreviato (e ciò allo scopo di evitare eccessive diminuzioni dell'importo totale della pena, tali da vanificare l'efficacia sanzionatoria della stessa);

- processi in cui la diminuzione della pena consentirebbe all'imputato di accedere, in fase esecutiva, a misure alternative;
 - processi a carico ovvero in danno di magistrati, con competenza *ex art. 11 cod. proc. pen.*;
 - processi a carico ovvero in danno di avvocati di un Foro del distretto;
 - processi a carico ovvero in danno di personale degli uffici giudiziari in servizio nel distretto;
 - processi a carico ovvero in danno di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
5. in relazione alle proposte di concordato concernenti processi in cui ricorrano le suddette ipotesi, ai fini del corretto esercizio dei compiti assegnati a questo Ufficio dall'art. 6 decreto legislativo 20 febbraio 2006, n° 106, dovrà essere preventivamente sentito il Procuratore Generale (o l'Avvocato Generale); in tal caso, il Procuratore Generale (o l'Avvocato Generale) apporrà un "*visto*" sul relativo provvedimento per condivisione della decisione proposta dal magistrato del suo Ufficio;
 6. negli stessi casi ora detti, si avrà cura altresì di valutare l'opportunità della eventuale interlocuzione, prima della decisione, con il pubblico ministero di primo grado;
 7. in ogni caso, comunque, i magistrati della Procura Generale, laddove dovessero ravvisarne l'opportunità e/o l'utilità, al fine di realizzare un efficace raccordo fra Procura Generale e Procura della Repubblica, nei processi di particolare complessità e rilevanza, potranno interloquire con il pubblico ministero di primo grado;
 8. sarà sempre necessario valutare rigorosamente l'ammissibilità dell'appello e la fondatezza dei motivi d'appello, e dunque non potrà darsi adesione alla proposta di concordato in caso di evidente e manifesta inammissibilità o infondatezza dell'appello;
 9. ai fini delle valutazioni necessarie per aderire o meno al concordato dovrà essere tenuto nella debita considerazione il sopravvenire di eventuali condotte riparatorie - tra cui soprattutto l'intervenuto risarcimento del danno (che dovrà essere congruo ed effettivo), la restituzione di beni, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e delle condizioni precedenti la violazione perpetrata, la demolizione di manufatti abusivi, etc. - e, più in generale, il comportamento *post factum* da parte dell'imputato, soprattutto nei procedimenti per reati ambientali o che abbiano leso gli interessi del territorio ovvero offeso l'incolumità o la salute negli ambienti di lavoro;
 10. al fine della concreta attuazione della finalità deflattiva dell'intervento legislativo, i magistrati della Procura Generale

potranno assumere l'iniziativa, proponendo essi stessi il concordato in appello previsto dall'art. 599-*bis* cod. proc. pen. . In tal caso, il difensore dell'imputato sarà invitato ad aderire alla eventuale proposta di concordato formulata dal magistrato della Procura Generale entro un termine congruo;

DISPONE

che, in applicazione di quanto espressamente convenuto nel punto 4.3. del "*Protocollo di nuova organizzazione delle udienze penali in Corte d'Appello*" sottoscritto in data 24 luglio 2017 tra Corte d'Appello di Firenze, Procura Generale di Firenze, Rappresentanti del Consiglio distrettuale degli Avvocati, Camera Penale di Firenze e Coordinamento delle Camere Penali della Toscana, ogni richiesta di concordato sui motivi d'appello ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. dovrà essere presentata "... tempestivamente, di regola con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, con le modalità indicate sub 4.1. ...". Le relative istanze dovranno pervenire alla casella di posta elettronica della Procura Generale affaripenali.pg.firenze@giustizia.it. La Segreteria provvederà a far pervenire la domanda al magistrato competente, da individuarsi di norma in quello destinato all'udienza di trattazione del procedimento in secondo grado. Nel caso di rinvio del procedimento e di destinazione alla nuova udienza di un diverso sostituto procuratore generale, le istanze di concordato saranno sottoposte al precedente assegnatario, che le valuterà insieme al sostituto incaricato per la nuova udienza. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima della formazione dei ruoli di udienza, la proposta di concordato sarà sottoposta al sostituto procuratore generale che ha vistato la sentenza.

Il sostituto procuratore generale incaricato della trattazione dell'istanza di concordato curerà in ogni caso l'inserimento della stessa e delle relative determinazioni assunte nel fascicolo processuale, al fine di orientare, anche ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., la valutazione del diverso magistrato eventualmente designato in un momento successivo.

I criteri di orientamento individuati con il presente provvedimento hanno carattere temporaneo, potranno essere oggetto in qualunque momento di una nuova valutazione (che possa confermarne la validità dopo un congruo periodo di sperimentazione) e saranno comunque riesaminati successivamente al 31.12.2018, sentiti i magistrati dell'Ufficio ed i Procuratori della Repubblica.


Il Procuratore Generale valuterà l'opportunità di una interlocuzione con la Corte d'Appello, con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Camere Penali del distretto al fine di individuare buone prassi condivisibili che possano agevolare l'applicazione del concordato (e quindi assicurare l'ottenimento dell'effetto deflattivo voluto dalla norma).

I Procuratori della Repubblica del distretto vigileranno affinché i magistrati dei rispettivi Uffici provvedano, laddove ne ricorrano i

presupposti, a richiedere al Giudice la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

Firenze, 30 ottobre 2017

Il Procuratore Generale
Marcello Viola

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Viola', is written over the typed name 'Marcello Viola'. The signature is stylized and somewhat abstract, with a long horizontal stroke extending to the right.